

Informativa per la clientela di studio

N. 186 del 12.12.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Sisma. Ripresa dei contributi sospesi

*Il **17 dicembre 2012** scade il termine per il versamento in un'unica soluzione, senza applicazioni di sanzioni e interessi, dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.*

Premessa

Entro il 17 dicembre 2012 (il 16 è festivo) i soggetti residenti nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo dovranno versare in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i contributi previdenziali e assistenziali non versati nel periodo di sospensione a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

È nostra cura metterLa al corrente che l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'effettuazione del versamento della contribuzione sospesa relativa alle diverse gestioni. Vediamoli nel dettaglio.

AZIENDE

Per le aziende il pagamento deve essere effettuato tramite **modello F24**, utilizzando il codice **contributoDSOS**, ed esponendo la matricola dell'azienda, seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro "D" di denuncia per la rilevazione del credito (N962).

ARTIGIANI E COMMERCianti

Per effetto della proroga della sospensione fino al 30 novembre 2012 del versamento della contribuzione, le rate sospese per gli artigiani e commercianti sono i seguenti:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
16 giugno 2012	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012 e I rata contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi.
16 agosto 2012	II rata sul minimale per l'anno 2012
16 novembre 2012	III rata sul minimale per l'anno 2012
30 novembre 2012	II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012
N.B. Per il versamento delle suddette rate, le sedi devono utilizzare la procedura: ✓ G = GESTIONE DILAZIONI PER SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE; indicando come numero rate "1".	

NOTA BENE

Qualora il contribuente intenda versare anche l'eventuale contribuzione eccedente il minimale dovuta a titolo di acconto per l'anno 2012, dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante il reddito 2011 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta.

LIBERI PROFESSIONISTI

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata i contributi oggetto della sospensione, da versare con il **modello F24**, sono quelli dovuti per:

- ✓ **saldo 2011;**
- ✓ **I e II acconto 2012.**

RICORDA

– Nella sezione INPS va specificato:

- ✓ il codice sede;
- ✓ la causale contributo (POC);
- ✓ il numero matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda (169999999999);
- ✓ il periodo dei contributi sospesi (01/2011 – 12/2011; 01/2012 – 12/2012);
- ✓ l'importo a debito versati;
- ✓ l'importo a credito compensati.

Mentre per i committenti, tenuti al versamento nella Gestione separata, la contribuzione sospesa si riferisce ai versamenti con scadenza **"16 giugno – 16 novembre 2012"**.

RICORDA

In tal caso, nella sezione INPS va indicato:

- ✓ il codice sede;
- ✓ la causale contributo (COC);
- ✓ il numero matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda (169999999999);
- ✓ il periodo dei contributi sospesi (05/2012 – 10/2012);
- ✓ l'importo a debito versati.

AZIENDE AGRICOLE ASSUNTRICI DI MANODOPERA

Con riferimento alle aziende agricole, i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento mediante il modello F24 (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione, inviata dalla Sede.

In particolare dovrà essere utilizzata la causale **"LAS"**.

RICORDA

A tal fine le aziende agricole provvederanno a inoltrare gli eventuali **DMAG** relativi al 2° e 3° trimestre 2012, con la trasmissione prevista **dal 1° al 31 gennaio 2013**.

LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DAI CONCEDENTI A PICCOLA COLONIA E COMPARTECIPAZIONE FAMILIARE

Anche in tal caso il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando i dati contenuti nella comunicazione di accoglimento della sospensione, inviata dalla Sede. In particolare, dovrà essere utilizzata:

- ✓ la causale "**LAA**" per i lavoratori autonomi;
- ✓ la causale "**PCF**" per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.

DATORI DI LAVORO DOMESTICO

Quanto ai lavoratori domestici, i contributi dovranno essere versati con le consuete modalità:

- ✓ utilizzando i **bollettini MAV** ricevuti oppure generati attraverso il sito internet www.inps.it seguendo il percorso: "Servizi online" -> "Portale dei pagamenti" -> "Lavoratori domestici" -> "Entra nel servizio";
- ✓ rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "**Reti Amiche**" (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo "Servizi Inps", sportelli bancari Unicredit);
- ✓ **online** sul sito internet (www.inps.it) seguendo il percorso: "Servizi online" -> "Portale dei pagamenti" -> "Lavoratori domestici" -> "Entra nel servizio" utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;
- ✓ telefonando al **Contact Center numero verde gratuito 803.164**, utilizzando la carta di credito.

RICORDA

La sospensione ha interessato i contributi relativi:

- ✓ al **2° trimestre 2012** (termine di pagamento entro il 10 luglio);
- ✓ al **3° trimestre 2012** (termine di pagamento entro il 10 ottobre).

Inoltre, i contributi maturati nel mese di novembre dovranno essere versati entro il termine usuale previsto per il pagamento del **4° trimestre**.

Finanziamento delle banche

La informiamo, inoltre, che per ottemperare ai danni subiti in relazione all'attività di impresa, i titolari di reddito di impresa possono chiedere alle banche operanti nei territori del cratere del sisma, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti **dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013**, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti.

NOTA BENE

Il capitale ottenuto dovrà essere restituito dai soggetti beneficiari del finanziamento **a partire dal 1° luglio 2013** secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

Al riguardo va precisato che i datori di lavoro, committenti o associanti, possono accedere al predetto finanziamento anche per il pagamento delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, nonché **dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013**.

In questo caso, i datori di lavoro, committenti o associanti, potranno recuperare le predette quote a lavoratori, collaboratori o associati, a decorrere dal mese di luglio 2013.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....